

STATUTO DEL CTA APS - CENTRO TURISTICO ACLI APS
Approvato dal 7° Congresso Nazionale CTA in data 02/12/2023

Art. 1

Denominazione, Sede e Scopi

Il CTA APS - CENTRO TURISTICO ACLI APS (di seguito, anche, CTA APS o Associazione) è un'Associazione di Promozione Sociale, costituita il 19 ottobre 1969 e promossa dalle ACLI aps, Associazione di Promozione Sociale e Rete Associativa Nazionale del Terzo Settore, nei cui valori di missione sociale ed educativa il CTA APS si riconosce, rifusi nei campi e nelle attività di specifico interesse dell'Associazione, ed alla quale espressamente aderisce, nei termini e nelle forme stabiliti di comune accordo con la promotrice.

Il CTA APS ha sede nazionale in Roma, presso Via G. Marcora, 18/20 – 00153.

L'Associazione, ferma restando la condivisione dei valori identitari, degli indirizzi strategici e della missione sociale delle ACLI Aps, è costituita quale autonomo centro di imputazione di diritti ed obblighi giuridici, economici-patrimoniali e finanziari, statutari ed organizzativi ed opera favorendo la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle finalità statutarie e l'attuazione degli indirizzi dei competenti organi, attraverso un modello di governance che assicuri democrazia, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, la libera elettività delle cariche sociali.

La Presidenza Nazionale del CTA APS, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare lo spostamento della sede sociale presso altro indirizzo, purché collocato nello stesso Comune.

Il CTA APS opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (di seguito: decreto 117/2017).

Il CTA APS promuove la cultura, la solidarietà, il volontariato, l'aggregazione e il turismo sociale per migliorare la qualità della vita, la convivenza fra culture ed etnie diverse, la costruzione della pace e la salvaguardia del Creato attraverso lo svolgimento prevalente di attività di interesse generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017.

Il marchio CTA e la denominazione ACLI sono utilizzati dall'Associazione nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Rete Nazionale Acli aps, titolare esclusiva del marchio Acli.

Art. 2

Attività

Il CTA APS, per conseguire i suoi scopi sociali, si avvale dell'apporto prevalente dei volontari, delle persone aderenti agli Enti associati, promuovendo e realizzando, parimenti in via prevalente, attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto 117/2017.

Costituiscono, nello specifico, principali campi di azione:

- a. l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- b. l'organizzazione e la gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c. interventi e servizi di turismo eco-sostenibile, che promuovano l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nel rispetto e nella salvaguardia delle condizioni dell'ambiente;
- d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- e. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- f. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Le attività sono condotte al fine esclusivo di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di cura sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

In particolare, costituisce specifico campo d'azione la realizzazione di iniziative turistiche quale mezzo di perseguimento, in questo settore, di obiettivi di equità e partecipazione, sostenibilità ed inclusione, nei

termini di seguito declinati:

- a) equa remunerazione delle comunità locali presso cui il turismo impatta e costruzione di relazioni positive e consapevoli tra le popolazioni ospitanti ed il turista;
- b) economia circolare quale criterio fondante dell'iniziativa e della presenza turistica, e in generale, promozione e attuazione di pratiche di sostenibilità ambientale, di conservazione e ripristino della biodiversità, di efficientamento energetico, di contrasto al cambiamento climatico, di riduzione dell'inquinamento e del dispendio idrico;
- c) fruizione delle attività turistiche in contesti di condivisione partecipata e plurale, dove siano accolte e valorizzate, sia sul piano individuale che collettivo, le differenze etniche, culturali, religiose, politiche, di genere, psicofisiche, economiche e sociali dei partecipanti, e favorito l'accesso ai soggetti sociali fragili.

Per lo svolgimento delle predette attività, il CTA APS potrà promuovere lo sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione o indiretta, di:

- a. strutture per l'alloggio, il vitto e la ricreazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: case per ferie, mense, campeggi, rifugi, nonché complessi e impianti in località di interesse artistico, culturale, naturalistico e termali;
- b. servizi di accoglienza ed ospitalità e convenzioni con alberghi, pensioni, ristoranti ed altri servizi turistici e ricreativi;
- c. viaggi, gite, visite culturali, vacanze/corsi di studio, pellegrinaggi, crociere, escursioni in Italia e all'estero;
- d. progetti di interscambio giovanile e familiare con paesi dell'Unione europea e non, e di integrazione degli stranieri residenti o domiciliati in Italia, siano essi cittadini dell'Unione europea od extracomunitari;
- e. progetti di integrazione turistica e di interscambio fra le diverse sedi provinciali delle Acli aps e delle strutture CTA aps;
- f. iniziative di relazione con le istituzioni perché promuovano politiche di turismo sociale e la disponibilità di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale e turistica di tutti i cittadini;
- g. l'edizione di bollettini, pubblicazioni e riviste, anche telematiche, riguardanti temi ed argomenti oggetto dell'attività dell'Associazione;
- h. la promozione, il coordinamento e la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, di educazione e di formazione nei campi delle attività di interesse generale di cui al comma 1 del presente articolo, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Istituti Scolastici e Università.

L'Associazione potrà, inoltre, promuovere lo sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione o indiretta, di:

- a. attività di formazione e aggiornamento di operatori, animatori, addetti turistici e guide, mediante corsi, convegni, incontri di studio a carattere locale, nazionale ed internazionale;
- b. attività di credito e risparmio turistico per i lavoratori soci ed i loro familiari nelle forme e nei modi più opportuni, in osservanza della normativa vigente in materia, per facilitare la partecipazione alle iniziative turistico-culturali;
- c. ogni altra attività diversa da quelle di interesse generale, purché secondaria e strumentale a queste, secondo i criteri ed i limiti di legge, ed individuata con delibera dell'Organo di Presidenza.

L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'attività di raccolta fondi potrà essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti, collaboratori e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Il CTA APS si avvale, in forza dell'ispirazione di cui all'art. 1 del presente Statuto, della collaborazione delle imprese e dei servizi promossi dalle ACLI aps, nel rispetto delle disposizioni statutarie delle ACLI aps, stipulando apposite convenzioni con le stesse.

Art. 3

Soci

Possono aderire all'Associazione, assumendo la qualifica di associati, le persone giuridiche, riconosciute e non, costituite in forma di:

- a) Associazione di Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 35 e seguenti del d.lgs. n. 117/2017;
 - b) altro Ente del Terzo Settore;
 - c) Associazione Senza Scopo di Lucro
- che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.
Nel rispetto dei limiti individuati nell'art. 35, comma 3 del D. lgs. n. 117, il numero degli associati di cui ai punti b) e c) del precedente elenco, non può superare il cinquanta per cento del totale degli associati con qualifica di associazione di promozione sociale.

Non possono aderire all'Associazione:

- a) gli Enti di cui all'art. 4 comma 2 del d.lgs. 117/2017;
- b) le persone giuridiche che rivestano la qualifica di rete associativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 117/2017, con eccezione dell'Associazione promotrice ACLI aps, quale socio fondatore del CTA APS.

La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile. L'iscrizione al CTA APS dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo. È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.

L'emissione delle tessere sociali avviene secondo le disposizioni regolamentari coordinate dal Regolamento sul tesseramento della rete associativa ACLI aps.

I termini "socio" o "associato" sono utilizzati nel presente statuto quali espressioni dal significato equivalente.

Art. 4

Soci: procedura di ammissione, rinnovo e perdita della qualifica

La domanda di ammissione è indirizzata alla Presidenza Nazionale, secondo le modalità da questa definite.

La delibera interviene entro giorni trenta, con formula motivata da comunicarsi per iscritto all'organizzazione interessata.

In caso di rigetto, l'organizzazione interessata può proporre ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva entro sessanta giorni.

Se l'Assemblea dovesse confermare il diniego espresso dalla Presidenza Nazionale, l'Associazione dovrà tempestivamente restituire all'organizzazione interessata l'eventuale quota associativa versata.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al versamento della quota associativa prevista per l'anno sociale di riferimento.

La qualifica di associato si perde per:

- a) decadenza determinata dal mancato pagamento della quota sociale;
- b) recesso;
- c) esclusione, per gravi motivi lesivi degli interessi e dell'integrità dell'Associazione e per inosservanza dello Statuto, nonché delle ulteriori norme, dei regolamenti e delle deliberazioni emanati dai competenti Organi dell'Associazione;
- d) scioglimento o estinzione, dell'Ente associato o dell'Associazione;
- e) fusione, scissione e trasformazione dell'Ente associato, se a seguito dell'operazione straordinaria questi non abbia più i requisiti richiesti agli associati dall'art. 5 del presente Statuto.

L'esclusione è pronunciata dall'Assemblea con formula motivata e comunicata all'interessato tempestivamente. Avverso la delibera, l'Ente interessato può proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro giorni 20 (venti), con modalità stabilite dal Regolamento interno. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento di esclusione.

La Presidenza Nazionale, prima di proporre all'attenzione dell'Assemblea l'esclusione dell'associato e valutando i termini di gravità dell'infrazione, può emanare provvedimento di richiamo scritto.

La perdita della qualifica di associato, per qualunque causa prevista dallo Statuto, comporta la perdita dei diritti ad essa connessi nonché la decadenza da qualsiasi incarico negli Organi Sociali dell'Associazione delle persone fisiche che siano state indicate dall'Ente. Inoltre, non dà diritto, neanche per l'anno di riferimento, alla restituzione della quota sociale, né legittima, più in generale ed in accordo con gli scopi sociali, diritti sul patrimonio dell'Associazione.

In caso di decadenza dalle cariche sociali, i decaduti saranno sostituiti dai primi dei non eletti in lista o, nel caso questo non sia possibile, si procederà con nuove elezioni presso gli Organi deputati a tale funzione.

Art. 5

Diritti ed obblighi degli Associati

Nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza, tutti gli Associati in regola con le quote sociali dell'anno in corso, hanno diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- ad esprimere il voto nelle Assemblee tramite le modalità previste dal presente Statuto;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo, per l'elezione e la nomina degli Organi dell'Associazione, in ossequio al principio di rappresentatività;
- ad esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e fermo il rinvio ad eventuale disciplina regolamentare per disposizioni di dettaglio procedurale
- a proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri nei casi previsti dal presente Statuto.

Costituiscono obblighi degli Associati:

- a) essere in regola con il pagamento della quota sociale annuale ed i contributi associativi;
- b) rispettare lo Statuto e osservare tutte le ulteriori norme, i Regolamenti e le deliberazioni emanati dai competenti Organi dell'Associazione,
- c) se costituiti in forma associativa, garantire ai propri associati, persone fisiche e non:
 - un'uniforme disciplina del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto stesso, la partecipazione democratica alla vita associativa e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
 - il diritto di voto ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, nonché per la nomina e revoca dei componenti gli Organi dell'Associazione e per l'approvazione dei rendiconti annuali;
 - il diritto di elettorato passivo, salvo i soci minorenni.



Art. 6

Volontari

Il CTA APS accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

Il volontario, che presta la sua preziosa opera sociale presso il CTA APS, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto 117/2017. Il volontario non può essere retribuito né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso la medesima struttura ove opera quale volontario.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionale è iscritto presso il Registro dei Volontari istituito, a tal scopo, presso il CTA APS. Il volontario ha diritto che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18 del decreto 117/2017.

Art. 7

Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- la Presidenza Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- il Consiglio Nazionale del Coordinamento Territoriale.

Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono essere condotte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'esercizio di tali modalità, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto. Di tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione deve essere redatto un processo verbale. I verbali sono tenuti, anche in modalità elettronica o digitale, in appositi libri a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 8

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, che siano in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi.

Ogni associato ha diritto in Assemblea ad esprimere un numero di voti variabile **da 1 a 5**, determinato in funzione della dimensione dell'Ente associato, a sua volta calcolata in base al numero degli associati dell'Ente, persone fisiche e non, secondo quanto stabilito da Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario. In ulteriore subordine, dal Membro di Presidenza più anziano.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto:

- i componenti l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti, in caso di delibere relative all'approvazione del rendiconto o bilancio d'esercizio;
- il Presidente Nazionale e i Membri di Presidenza, salvo quanto specificato di seguito.

Il Presidente e i Membri di Presidenza partecipano con diritto di voto qualora siano designati dalla propria organizzazione che rivesta la qualifica di associato, rimanendo comunque fermo che essi non hanno diritto di voto per le delibere di approvazione del bilancio o riferite all'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti o relative alla loro revoca.

Un associato può delegare un altro associato a rappresentarlo mediante delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe, fermo il rispetto dei limiti individuati nell'art. 2372 cc., commi 4 e 5, da ritenersi estesi anche ai componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri.

L'Assemblea è convocata dalla Presidenza Nazionale CTA almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei termini utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro di cui agli artt. 45 e ss. del d.lgs. 117/2017.

Quando ne fa richiesta scritta almeno un terzo degli associati, la Presidenza Nazionale deve provvedere alla convocazione tempestiva dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea, a pena di nullità, deve:

- a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere comunicata a mezzo mail, PEC o tramite avviso pubblicato nella pagina principale del sito internet dell'Associazione e/o altro canale social;
- c) indicare la data e il luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno ventiquattro ore, gli argomenti all'ordine del giorno, le modalità di partecipazione e l'eventuale adozione del voto elettronico.

Ove l'adunanza si svolga in collegamento da remoto, l'avviso dovrà contenere altresì le istruzioni circa le modalità per accedere alla seduta.

Art. 9

L'Assemblea dei Soci Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria al fine di:

- a) approvare il bilancio annuale e, quando ne ricorrano le condizioni di legge o, in mancanza, quando l'Associazione lo ritenga opportuno, il bilancio sociale;
- b) eleggere e revocare, in caso di gravi inadempienze, il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, i Vicepresidenti in numero massimo di due, incluso quello con funzioni di Vicario, e i restanti componenti

l'organo di Presidenza Nazionale;

d) eleggere e revocare, in caso di gravi inadempienze, i membri del Collegio Nazionale dei Proviviri;

e) definire gli obiettivi generali, deliberando i programmi di attività proposti dalla Presidenza Nazionale;

f) nominare e revocare, in caso di gravi inadempienze, i membri dell'Organo di Controllo e stabilirne i compensi;

g) nominare e revocare, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti e stabilirne il compenso;

h) approvare il Regolamento dei Lavori Assembleari;

i) approvare i Regolamenti interni proposti dalla Presidenza Nazionale;

j) istituire sedi secondarie;

k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 10

L'Assemblea dei Soci Straordinaria

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per:

a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;

b) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

c) deliberare le operazioni di fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione;

d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del/dei liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio sociale residuo.

L'Assemblea riunita in seduta straordinaria delibera, in prima convocazione, a maggioranza assoluta degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo degli associati.

Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Associazione, qualora abbia un numero di soci annui non inferiore a cinquecento, può disciplinare la costituzione e lo svolgimento di Assemblee separate, attraverso regolamenti interni attuativi della presente disposizione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 117.

Art. 11

La Presidenza Nazionale

La Presidenza Nazionale è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione ed è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale.

E' composta, dal Presidente Nazionale, dai Vicepresidenti (di cui uno Vicario), dal Responsabile Amministrativo e da un numero variabile di componenti, compreso tra 5 e 11, determinato dall'Assemblea in sede di elezione.

E' invitato permanente, senza diritto di voto, il Rappresentante nominato dalla Presidenza delle ACLI aps, Rete Associativa Nazionale e socio fondatore.

Sono altresì invitati permanenti senza diritto di voto: (I) coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente Nazionale eletti democraticamente nei trascorsi mandati; (II) un numero di esperti di comprovata esperienza nelle materie di interesse generale dell'organizzazione, in numero massimo di cinque, questi ultimi nominati dalla Presidenza Nazionale.

La Presidenza Nazionale attribuisce al suo interno, tra i componenti diversi dal Presidente e dai Vicepresidenti, la delega di funzione quale Responsabile Amministrativo.

I membri di Presidenza Nazionale sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente, e scelti tra le persone indicate dagli enti giuridici associati, ferme le cause di incompatibilità e decadenza individuate nell'art. 2382 c.c.

La durata in carica dei componenti dell'Organo è stabilita, di norma, in quattro anni, rinnovabili per due mandati.

Se un componente subentra ad altro la cui carica sia cessata in corso di mandato, il mandato dell'amministratore subentrante termina alla scadenza ordinaria di quello dell'amministratore cessato.

La Presidenza Nazionale ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze che la legge e il presente Statuto attribuiscono ad altro Organo.

Tra le varie competenze, spetta alla Presidenza Nazionale:

a. attuare i programmi approvati dall'Assemblea, in conformità agli obiettivi da questa stabiliti;

b. elaborare il progetto di bilancio (o di rendiconto) di esercizio, nonché il progetto di bilancio sociale,



quando previsto, nonché porre in essere i conseguenti adempimenti, anche di deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito della loro approvazione da parte dell'Assemblea;

- c. deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande di aspiranti soci;
- d. determinare l'ammontare delle quote sociali e dei contributi associativi;
- e. predisporre Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f. documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale esperibili ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117;
- g. definire e approvare il contenuto specifico di accordi discendenti dall'adesione alla Rete Associativa ACLI aps;
- h. designare i propri rappresentanti presso Enti ed Organismi;
- i. incaricare, su proposta del Presidente Nazionale, Responsabili di Progetti, Servizi ed Esperti di Settore;
- j. nominare e revocare i Coordinatori Territoriali;
- k. istituire, revocare o commissariare i Responsabili Territoriali;
- l. deliberare le deleghe di incarico specifiche verso i componenti della Presidenza Nazionale, anche connesse a funzioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di Responsabile Amministrativo e/o Organizzativo, definendone oggetto ed attribuzioni.

La Presidenza Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale ogni volta che ve ne sia necessità e, comunque, di norma almeno una volta al mese, con un minimo di 5 giorni di preavviso, tramite avviso inviato a mezzo posta elettronica ordinaria presso l'indirizzo *mail* comunicato dai componenti, ovvero attraverso altre modalità definite dalla stessa Presidenza.

La Presidenza Nazionale è convocata, in via straordinaria, quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto o la Direzione Nazionale delle ACLI aps.

La Presidenza Nazionale delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi con diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente Nazionale.

Art. 12

Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea per un mandato di quattro anni, e per un massimo di due mandati consecutivi, anche se complessivamente inferiori a otto anni.

Il Presidente Nazionale:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza è, di norma, generale: eventuali limitazioni sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- firma gli atti per l'Associazione;
- convoca e presiede la Presidenza Nazionale e ne coordina l'attività, relazionandosi con gli altri Organi e con i terzi;
- convoca l'Assemblea, su delibera della Presidenza Nazionale, e ne coordina i lavori in base al Regolamento da questa approvato;
- svolge ogni ulteriore funzione attribuitagli dal presente Statuto.

Salvo disposizioni regolamentari semplificatorie per operazioni di carattere ordinario espressamente individuate, l'autorizzazione all'esecuzione di operazioni economiche è firmata, oltre che dal Presidente, dal Responsabile Amministrativo.

Salvo il caso di dimissioni del Presidente Nazionale, l'incarico del nuovo eletto termina alla data in cui sarebbe scaduto il mandato del Presidente cessato.

In caso di urgenza, di impedimento o di cessazione della carica del Presidente, subentra nelle sue funzioni il Vicepresidente Vicario e, in subordine, l'altro Vicepresidente.

Art. 13

Organo di Controllo e funzione di Revisione Legale dei Conti

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017 o, in mancanza, per facoltà dell'Assemblea, questa nomina un Organo di Controllo anche in forma monocratica, dotato dei requisiti

professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, decreto 117/2017. In caso di Organo Collegiale, questo si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno con i requisiti professionali richiesti dall'art. 2397, c. 2, codice civile. Sono eletti anche due componenti supplenti, di cui uno dotato dei requisiti di professionalità richiesti dall'art. 2397 codice civile. In caso di Organo Monocratico, è eletto un membro supplente, anch'esso dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 2397, co.2, codice civile. L'Organo di Controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, decreto 117/2017, attraverso attività di controllo periodico e l'emissione di una relazione di accompagnamento al bilancio o rendiconto per cassa. Svolge, altresì, le funzioni di Revisione Legale dei Conti, in presenza dei requisiti professionali dei suoi componenti, laddove l'Organo competente alla sua nomina non abbia diversamente deliberato, attribuendo tale funzione, ai sensi del successivo comma. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del decreto 117/2017, ove la funzione di Revisione Legale dei Conti non sia affidata all'Organo di Controllo, l'Organo competente, a sensi del presente Statuto, nomina un Revisore Legale dei Conti, iscritto presso il relativo Registro. La carica di componente dell'Organo di Controllo o di Revisore Legale dei Conti è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, con l'Associazione in cui si è chiamati a svolgere l'incarico o di Associazioni o Enti sottoposte al suo controllo o direzione. L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio riferito al quarto anno dall'entrata in carica. I suoi componenti possono essere rinnovati in carica per non più di tre mandati consecutivi, anche se inferiori, complessivamente, a dodici anni. In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, il subentrante termina l'incarico alla data in cui sarebbe cessato l'incarico del componente sostituito. La funzione di Revisione Legale dei Conti è svolta per incarico di durata triennale, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio riferito al terzo anno dall'entrata in carica. L'ufficio può essere rinnovato per non più di tre mandati consecutivi, anche se inferiori, complessivamente, a nove anni.
Art. 14 Il Collegio Nazionale dei Probiviri Il Collegio Nazionale dei Probiviri è Organo di Garanzia Statutaria. E' composto da tre membri ordinari e due supplenti. Questi ultimi subentrano in caso di cessazione di uno o più dei componenti in corso di mandato. L'ufficio di Probiviro è incompatibile con qualunque carica all'interno dell'Associazione, funzione direttiva o rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con l'Associazione o con i Coordinamenti Territoriali. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncia, in via definitiva, sui ricorsi presentati dagli associati avverso provvedimenti disciplinari di esclusione. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è inoltre chiamato a svolgere funzione dirimente, <i>pro bono pacis</i> e con pronuncia definitiva, delle controversie insorte tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi Sociali, tra i componenti degli Organi Sociali e tra gli Organi Sociali stessi, su eventuali segnalazioni formali degli interessati circa la corretta interpretazione dello Statuto e/o la sussistenza di presunte violazioni delle norme statutarie e dei Regolamenti. Il Collegio è regolarmente costituito se presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti effettivi. La medesima maggioranza è necessaria per la validità delle deliberazioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 15 I Coordinatori e i Responsabili Territoriali La Presidenza Nazionale CTA nomina, per competenza geografica determinata, dei Responsabili Territoriali o, nei casi di particolare articolazione dimensionale o di complessità della realtà geografica interessata, istituisce o riconosce dei Coordinamenti Territoriali, ai quali sono attribuite le seguenti funzioni consultive, propositive, promozionali e di raccordo: a. raccogliere le istanze del territorio per sottoporle, secondo quanto ritenuto utile ai fini della missione sociale, all'attenzione dell'Associazione; b. individuare e promuovere iniziative ed azioni sociali utili alla condivisione territoriale delle scelte strategiche dell'Associazione; c. assicurare coerenza di attuazione delle iniziative di presenza, rappresentanza e sviluppo dell'Associazione sui vari territori regionali e interregionali e supporto agli aderenti per le azioni a tanto strumentali;

- d. promuovere la conoscenza delle finalità e delle attività dell'Associazione;
- e. segnalare alla Presidenza Nazionale CTA particolari necessità degli associati e svolgere funzioni consultive atte a restituire alla stessa le esigenze di prossimità degli associati;
- f. monitorare operativamente e periodicamente, su incarico della Presidenza Nazionale CTA, l'effettivo svolgimento delle attività di interesse generale relative al turismo sociale da parte degli Enti aderenti, riferendo alla Presidenza Nazionale CTA degli esiti del monitoraggio, al fine delle relative valutazioni e decisioni;
- g. supportare la realizzazione delle iniziative territoriali di turismo sociale secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente.

La Presidenza Nazionale CTA nomina un Coordinatore per territorio, che a sua volta può designare un Vice Coordinatore Territoriale, previo parere non vincolante dell'Associazione promotrice, scelto tra le persone aderenti agli Enti associativi con sede nel territorio interessato.

Il Coordinamento Territoriale può essere costituito quale Ente associativo formalmente costituito, dotato della qualifica di Associazione di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 117/2017. In questo caso è dotato di autonomia giuridica, statutaria, patrimoniale e organizzativa, aderisce all'Associazione e si attiene alle direttive da questa impartite per le funzioni di Coordinamento che gli sono attribuite in base al presente Statuto.

In caso di gravi irregolarità accertate, la Presidenza Nazionale, con provvedimento motivato, può sciogliere l'organo amministrativo del Coordinamento, secondo le previsioni del relativo Statuto, e nominare, per un tempo determinato e in ogni caso per la durata strettamente necessaria, un Commissario Straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, a tutela del superiore interesse del corpo associativo territoriale.

Il Coordinamento Territoriale designa al suo interno il Responsabile Territoriale; in mancanza, la funzione si intende in capo al Legale Rappresentante.

I Responsabili Territoriali e i Coordinamenti, così come i Responsabili di questi, svolgono la loro funzione gratuitamente, secondo modalità e tempi autorganizzati, senza previsione di specifiche formalità, assicurando, in ogni caso, la tempestività delle funzioni di raccordo e di comunicazione tra il territorio cui fanno capo e l'Associazione.

Art. 16

I Coordinatori Regionali o Interregionali

La Presidenza Nazionale può nominare un Coordinatore Regionale o Interregionale, che a sua volta può designare un Vice Coordinatore, previo parere non vincolante dell'Associazione promotrice.

Art. 17

Il Consiglio Nazionale del Coordinamento Territoriale

Il Consiglio Nazionale del Coordinamento Territoriale è composto dai membri della Presidenza Nazionale CTA, dai Responsabili Territoriali, nonché dai Coordinamenti Territoriali, tramite il loro Rappresentante designato.

E' convocato dal Presidente Nazionale almeno 3 volte l'anno e, in ogni caso, quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Coordinatori e Coordinamenti locali, complessivamente intesi.

Il Consiglio Nazionale è l'Organo consultivo e propositivo dell'Associazione dove sono restituite alla Presidenza Nazionale le istanze del Territorio dai Responsabili e dai Coordinamenti, e sono verificate le azioni di supporto e di miglioramento dell'efficacia del modello associativo in sede locale.

Svolge, altresì, le seguenti funzioni:

- a. raccordo tra i Coordinamenti, sostegno, promozione e valorizzazione delle iniziative territoriali;
- b. individua settori di attività ed intervento, propone programmi di iniziative e ne verifica i risultati;
- c. organizza gruppi di lavoro e promuove/elabora percorsi di formazione dei dirigenti e degli operatori;
- d. promuove forme di partecipazione attiva dei giovani attraverso percorsi esperienziali in ambito turistico anche in contesti di fragilità sociale, in particolar modo a favore delle persone diversamente abili e gli anziani;
- e. favorisce lo sviluppo capillare di una rete di connessioni attraverso la collaborazione dei territori, volto alla sottoscrizione di convenzioni con Enti e strutture recettive del turismo locale, da promuovere su tutto il territorio nazionale;
- f. attiva processi di connessione a livello nazionale oltre che con le ACLI aps anche con le Associazioni Specifiche, per promuoverne ed agevolare le collaborazioni nei territori tra i principali "attori" in ambito ricreativo ACLI, sport, turismo, musica-teatro e rurale.

Art. 18

Incompatibilità

La carica di Presidente e Vicepresidente è incompatibile con l'incarico di Responsabile dei Coordinamenti locali o di Legale Rappresentante dei Coordinamenti locali costituiti in forma associativa.

Inoltre, è incompatibile:

a) nell'ambito istituzionale, con il ruolo di Sindaco del Capoluogo di Provincia, Presidente della Provincia, Assessore o Presidente Regionale, e con ruoli e cariche politiche di governo a livello nazionale. La carica di Presidente viene meno all'accettazione della candidatura a tali cariche;

b) con la carica di membro designato o incaricato, dall'Associazione Promotrice dello stesso livello;

c) con incarico di pari livello negli Organismi dell'Associazione Promotrice ACLI aps;

d) con la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato presso le Associazioni aderenti;

e) con incarichi professionali svolti a favore dell'Associazione o dell'Associazione promotrice.

Salvo i casi in cui sia espressamente statuita l'inefficacia della nomina, l'incompatibilità determina decadenza dall'incarico.

La carica di componente la Presidenza Nazionale è incompatibile con l'incarico di Revisore Legale dei Conti, di componente l'Organo di Controllo o di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri dell'Associazione. La nomina successiva alla sussistenza di tali incarichi è inefficace.

I parenti fino al 2° grado, il coniuge e gli affini entro il 2° grado dei membri di Presidenza Nazionale, nonché coloro che svolgono attività lavorativa, anche in forma autonoma, a favore dell'Associazione non possono essere nominati Revisori Legali dei Conti, componenti dell'Organo di controllo o eletti tra i Probiviri. L'eventuale nomina è inefficace.

Art. 19

Rapporti con l'Associazione promotrice

L'Associazione promossa dalle ACLI aps ne condivide valori e identità, pur nell'autonomia della propria specifica missione istituzionale e degli obiettivi di gestione. I componenti della Presidenza Nazionale CTA e dell'Organo esecutivo dei Coordinamenti Territoriali, il Coordinamento e i Responsabili e Vicecoordinatori territoriali sono associati ACLI aps.

Il CTA APS aderisce alle ACLI aps, Rete Associativa Nazionale, tramite le forme a tal fine stabilite nello Statuto della Rete Associativa ed esercita presso la stessa, le forme di partecipazione e rappresentanza conseguenti.

Art. 20

Patrimonio Sociale

Il patrimonio del CTA APS è costituito da contributi e quote dei Soci, da contributi dell'Associazione Promotrice, da finanziamenti e contributi concessi da Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, nazionali o internazionali, da beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo, da erogazioni liberali dei soci e di terzi, da entrate diverse portate a patrimonio e dagli avanzi prodotti dalla gestione annuale. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali da ogni entrata a tal fine compatibile; a titolo esemplificativo e non esaustivo: quote associative annuali, entrate da attività di interesse generale e da attività diverse, entrate da raccolta fondi, rendite patrimoniali e finanziarie.

Il patrimonio del CTA APS è utilizzato, esclusivamente, per lo svolgimento delle attività statutarie, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e di riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori ed amministratori.

I soci non potranno, in caso di recesso o comunque di scioglimento, per qualunque causa, del rapporto associativo, chiedere al CTA APS la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

In caso di scioglimento o estinzione dei Coordinamenti costituiti in forma associativa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del decreto 117/2017, all'Associazione.

Allo scioglimento del CTA APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del decreto 117/2017, all'Associazione Promotrice.

Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto 117/2017, il parere preventivo alla devoluzione del patrimonio residuo è richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi delle disposizioni vigenti per l'attuazione della disciplina ex art. 148, co.8, lett. b), decreto

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 21

Bilancio e Libri Sociali

Il CTA APS, approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio composto dai seguenti documenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, co.1, del decreto 117/2017:

- a. Stato Patrimoniale;
- b. Rendiconto Gestionale;
- c. Relazione di Missione.

Ove ne ricorrano le condizioni di legge, l'Associazione può redigere, in luogo del bilancio, il rendiconto per cassa, di cui all'art. 13, co. 2, del decreto 117/2017, munito dell'informativa circa il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Le delibere di approvazione del Bilancio o del Rendiconto, e gli stessi documenti, rimangono affissi in apposito spazio della sede sociale per i trenta giorni successivi alla data dell'Assemblea.

Il bilancio, o rendiconto, è pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Sono istituiti e aggiornati i Libri Sociali, ossia:

- a. libro dei soci;
- b. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, ossia della Presidenza Nazionale;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, di cui all'art. 30 del decreto 117/2017, se istituito;
- e. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione Legale dei Conti, di cui all'art. 31 del decreto 117/2017, ove istituito, e se previsto dalle disposizioni di legge in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità ed in modalità libera, anche elettronica o telematica purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- **per il libro soci:** i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- **per i libri dalla lett b) alla lettera e):** i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

Il Socio che intenda esercitare il diritto di esame deve presentare istanza scritta all'Organo di Presidenza. Quest'ultimo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, comunica all'interessato la data per procedere all'esame.

Se non diversamente disposto dalla Presidenza, il diritto è esercitato personalmente dal socio presso la sede dell'Associazione, nei giorni e negli orari stabiliti, alla presenza di un delegato dell'Organo di Presidenza e non si estende a terzi.

Il socio può estrarre copia, a sue spese, del libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee e del libro soci.

Gli associati, ed i loro eventuali delegati, se consentita tale modalità di accesso, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

Gli aspetti procedurali per l'esercizio del diritto possono essere regolamentati dall'Organo di Presidenza.

Art. 22

Clausola Compromissoria e Foro Competente

I Soci del CTA APS demandano all'ordinamento interno del CTA APS per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra di essi. Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere tra gli Organi Nazionali del CTA APS ed i non iscritti è quello di Roma.

Art. 23

Rinvio

L'Associazione è retta dalle disposizioni del presente Statuto e dalle norme regolamentari approvate dall'Assemblea.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, e in subordine, alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

Art. 24

Norme Transitorie

A seguito dell'approvazione dello Statuto, la Presidenza eletta dispone per la regolamentazione e la gestione della fase transitoria, in particolare con riguardo alla trasformazione funzionale delle strutture territoriali ai fini del nuovo assetto organizzativo e all'istituzione dei Coordinamenti Territoriali e la nomina dei Coordinatori, sottoponendo a ratifica dell'Assemblea quanto regolamentato e disposto alla prima occasione utile e comunque entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del primo disciplinare in materia.

In via transitoria la Presidenza Nazionale CTA è autorizzata ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie, a seguito di rilievi da parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per assicurare l'iscrizione presso il predetto Registro.

Le modifiche statutarie saranno ratificate dall'Assemblea Ordinaria alla prima seduta utile.

